



Determina n. 04/2024 del 18/06/2024

Affidamento diretto all'avv. Margherita Patrignani per difendere l'Ordine nel procedimento di appello N. R.G. 505/2024 Tribunale di Bologna avverso Ordinanza n. cronol. 3719/2024 del 29/02/2024 ricorso presentato dal dott. Omissis. SMARTCIG B25D8ADAC6

IL RUP

Premesso che con delibera n. 151 del 17/06/2023, il Consiglio irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sei mesi al dott. Omissis, nato a Vittoria (RG) il 27/06/1960.

Premesso che in data 06 Ottobre u.s. è stato notificato allo scrivente Ordine Professionale il ricorso presentato dall'Avv. Luca Bauccio, per conto del dott. Omissis, avverso la delibera di sanzione n. 151/2023 sopra citata;

Premesso che il Consiglio con delibera n. 227 del 9/11/2023 ha deciso di costituirsi in giudizio nel ricorso presentato dal dott. Omissis, dando mandato al Tesoriere per l'affidamento di apposito incarico ad un consulente legale che assista l'Ordine;

Richiamata la determina del Tesoriere n. 47 del 30/11/2023 con la quale si procedeva all'affidamento diretto all'avv. Margherita Patrignani per difendere l'Ordine nel ricorso sopra menzionato;

Premesso che, come da comunicazione dell'Avv. Patrignani, ns. prot. E24-977 del 4/3/2024, il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso presentato dal dott. Omissis, confermando la delibera impugnata e condannando il ricorrente a rifondere le spese legali;

Dato atto che il dott. Omissis ha presentato appello avverso il provvedimento del giudice di primo Grado, come da comunicazione dell'Avv. Patrignani, ns. prot. n. E24-1811 del 21/05/2024;

Rilevata l'esigenza di procedere ad un nuovo affidamento all'avv. Margherita Patrignani, che ha seguito il ricorso in primo grado, per effettuare la costituzione in giudizio nei termini;

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale *"Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"*;

Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede all'art. 1 che *"Direttore è il responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio su proposta del Consigliere tesoriere, le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere"*;

Visto altresì l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere, nell'ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, oppure, ove esistenti, dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, nell'ambito delle dotazioni loro assegnate"*;

Richiamato il Regolamento di Funzionamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 196 del 28/12/2020 e s.m. e i., il quale prevede all'art. 14 che il Consigliere Tesoriere *"Assume la qualità di direttore facente funzioni nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato o in caso sia assente per ragioni di salute o personali"*;

Richiamato altresì il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020, il quale



all'art. 3 prevede che *“In mancanza di un'espressa disposizione del Consiglio dell'Ordine, il RUP è il Consigliere Tesoriere in qualità di direttore facente funzioni, ovvero, laddove esistente, il dirigente o il dipendente con funzioni direttive”*;

Richiamato l'art. 56 del Dlgs 36/2023;

Considerato che per il contratto d'opera professionale tra l'avvocato ed il cliente Ente pubblico, relativo ad una specifica controversia, non trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023, come dispone l'art. 56 dello stesso Decreto, il quale ha inserito nel novero dei contratti esclusi dall'applicazione del Nuovo Codice dei contratti pubblici, i Servizi Legali tra i quali quello di *“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”*;

Dato atto che è stato quindi chiesto un preventivo all'Avv. Margherita Patrignani, che qui si intende integralmente richiamato, e che l'offerta pervenuta in data 14/06/2024, ns. prot. n. E24- 1949, per la difesa nel procedimento sopra citato, prevede un compenso professionale tabellare di euro € 4.236,00 oltre oneri e accessori di legge, determinato sulla base del Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, competenza: corte d'appello, Valore della causa: indeterminabile - complessità media;

Considerato che il costo indicato nel preventivo sopra citato è pari ad € 4.236,00 + spese generali 15% + cassa Avvocati 4% + IVA 22%= € 6.180,84;

Accertato che l'importo del contratto è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2024, come voce di costo da imputare sul capitolo n. 14.11 – Consulenze legali e amministrative e che la disponibilità finanziaria sul pertinente del bilancio 2024 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

Dato atto che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. B25D8ADAC6, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

Attestato che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Determina

per i motivi di cui in premessa:

- 1) l'affidamento diretto all'Avv. Margherita Patrignani per la difesa dell'Ordine nel procedimento di appello N. R.G. 505/2024 Tribunale di Bologna avverso Ordinanza n. cronol. 3719/2024 del 29/02/2024, ricorso presentato dal dott. Omissis al costo complessivo di € 4.236,00 + spese generali 15% + cassa Avvocati 4% + IVA 22%= € 6.180,84;
- 2) Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 6.180,84 complessivi da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2024, sul capitolo n. 14.11 – Consulenze legali e amministrative;



- 3) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura/ricevuta e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 4) Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Consigliere Tesoriere, Dott. Mattia Salati.

Bologna, 18/06/2024

Il Tesoriere
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
(Dott. Mattia Salati)

Documento firmato digitalmente